

Camanini dott. Cristina
Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Diaz, 26 – 38023 Cles (TN)
Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437
e-mail: cristina@studiocamanini.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it



COMUNE DI BASELGA DI PINE'
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 di data 11.03.2025
avente ad oggetto:

“SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO N. 1122/2024 PUBBLICATA IN DATA
12.12.2024: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO”

La sottoscritta Cristina Camanini, dottore commercialista e revisore legale dei conti, in qualità di revisore dei conti del comune di Baselga di Pinè nominata per il triennio 17.11.2023 – 16.11.2026 con delibera consiliare n. 44 del 16.11.2023:

- ricevuta la proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto “Sentenza tribunale civile di Trento n. 1122/2024 pubblicata in data 12.12.2024: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio”;
- vista la sentenza del tribunale civile di Trento n. 1122, pubblicata in data 12.12.2024, in merito alla causa civile di primo grado iscritta al nr. 3226/2018 R.G.A.C. tribunale civile di Trento, che condanna il Comune di Baselga di Pinè a rifondere, in favore delle parti convenute e terze chiamate, per come singolarmente costituite, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.598,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge;
- viste le valutazioni espresse dall’avvocato Carlin, difensore dell’Amministrazione comunale, datate 09.01.2025, prese in carico in data 13.01.2025 sub n. 396/prot.;
- vista la nota dell’avvocato Carlin, difensore dell’amministrazione comunale quantificante le spese dovute nell’importo complessivo di € 56.600,46;

- visto l'art. 21 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", comma 1, lett. a) del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 *"i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali; (...)*;
- visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Vicesegretario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Considerato

- che con la deliberazione giunta n. 33 di data 01.03.2018 il comune di Baselga di Piné ha promosso un giudizio civile avanti al Tribunale di Trento nei confronti dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori dell'opera pubblica "Realizzazione piscina coperta, centro salute e fitness", al fine di veder riconosciuto il loro inadempimento agli obblighi contrattuali e ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata esecuzione dell'appalto (causa civile di primo grado iscritta al nr. 3226/2018 R.G.A.C. tribunale civile di Trento);
- che con sentenza n. 1122, pubblicata in data 12.12.2024, il Tribunale Civile di Trento ha rigettato il ricorso, condannando il Comune di Baselga di Piné a rifondere, in favore delle parti convenute e terze chiamate, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.598,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge;
- le valutazioni espresse dall'avvocato Carlin, difensore dell'Amministrazione per il ricorso in oggetto, nel parere preso in carico in data 13.01.2025 sub n. 396/prot.;
- la delibera di giunta comunale di data 10.01.2025, nella quale, al punto 2 all'ordine del giorno, considerate le valutazioni espresse dall'avvocato Carlin e condivise dalla Giunta, si è ritenuto di non proporre impugnazione alla sentenza;
- la quantificazione delle spese dovute nell'importo complessivo di Euro 56.600,46 come da nota dell'avvocato Callin;
- che si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in esame, onde provvedere al pagamento di quanto stabilito al fine di evitare l'aggravio di ulteriori oneri a carico del comune;

- la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del tribunale civile di Trento dalla sentenza del tribunale civile di Trento n. 1122, pubblicata in data 12.12.2024;
- che risulta necessario provvedere, ai sensi dell'Art. 21 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Trento n. 1122, pubblicata in data 12.12.2024;
- il parere favorevole espresso in data odierna sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: art. 175 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e documento unico di programmazione 2025-2027. Variazione nr. 2, a copertura del debito fuori bilancio in oggetto, nei fondi per contenzioso appositamente accantonati nell'avanzo di amministrazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023, approvato con la deliberazione consiliare n. 31 di data 31.07.2023;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il revisore dei conti, **esprime parere favorevole**, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta, di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Sentenza tribunale civile di Trento n. 1122/2024 pubblicata in data 12.12.2024: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio", secondo quanto sopra succintamente indicato.

Cles (TN), 12 marzo 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Cristina Camanini

